

Assicurazione per la Responsabilità Civile delle Strutture Sanitarie e Sociosanitarie

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

Società Reale Mutua di Assicurazioni



Responsabilità Civile Strutture Sanitarie e Sociosanitarie

Edizione 05/2020 (ultimo aggiornamento disponibile)

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Reale Mutua di Assicurazioni società mutua assicuratrice, capogruppo del Gruppo assicurativo Reale Mutua, Via Corte d'Appello, n. civico 11; CAP 10122; città Torino; tel. +39 0114 311 111 - fax +39 0114 350 966; sito internet: www.realemutua.it; e-mail: buongiornoale@realemutua.it; pec: realemutua@pec.realemutua.it.

Iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi, autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'articolo 65 del R.D.L. 29/04/1923, n. 966 REA Torino, n. 9806. Iscritta al numero 1.00001 dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione.

Il patrimonio netto dell'Impresa è pari a 2.084 milioni di euro, di cui 60 milioni di euro relativi al Fondo di Garanzia e 2.024 milioni di euro relativi al totale delle riserve patrimoniali.

Le informazioni relative alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) sono disponibili al seguente link: <https://www.realemutua.it/institutional/chi-siamo/relazioni-e-bilanci>.

Si specificano i seguenti dati:

- requisito patrimoniale di solvibilità (SCR): 859,5 milioni;
 - requisito patrimoniale minimo di solvibilità (MCR): 386,8 milioni;
 - fondi propri ammissibili (eligible own funds), interamente classificati come Tier1: 3.186,2 milioni di euro;
- 1) solvency ratio: 370,7%.

Al contratto si applica la legge italiana.

È possibile personalizzare la copertura scegliendo i massimali per i quali si desidera siano prestate le garanzie

L'impegno di Reale Mutua sarà limitato ai massimali concordati con il Contraente.



Che cosa è assicurato?

Oltre a quanto indicato nel DIP – Documento Informativo Precontrattuale, sono esposte di seguito maggiori informazioni per ciascuna delle diverse garanzie

GARANZIE DI BASE	La garanzia è estesa alla responsabilità civile degli esercenti le professioni sanitarie, salvo quando agiscono nell'adempimento di una loro obbligazione direttamente assunta con l'assistito. L'assicurazione R.C.T. vale anche per: ✓ lo svolgimento dei servizi di ristorazione, bar e distributori automatici di cibi e bevande; pulizia e sanificazione dei locali; giardinaggio e manutenzione delle aree verdi; lavanderia; servizio di igiene della persona (parrucchiere e barbiere); servizio di guardiana e vigilanza; ✓ in occasione di uscite all'esterno con accompagnamento di familiari o conoscenti, purché autorizzate dall'Assicurato; ✓ dall'erogazione di servizi sanitari presso il domicilio degli assistiti o comunque fuori sede; ✓ dalla concessione in comodato o in uso a terzi di attrezzature, apparecchiature o presidi sanitari; ✓ per fatto di volontari o obiettori di coscienza che prestino la loro attività presso l'Assicurato; ✓ la committenza o lo svolgimento degli incarichi previsti dal Testo Unico sulla Sicurezza (Decreto 9 aprile 2008, n. 81) e successive eventuali modificazioni ed integrazioni; ✓ la proprietà e conduzione di fabbricati o porzioni di fabbricati destinati all'esercizio dell'attività descritta in polizza; ✓ i danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi; ✓ le perdite pecuniarie derivanti dalla violazione delle norme sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali (D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive eventuali modificazioni ed integrazioni); ✓ per danni cagionati a terzi da suoi prestatori di lavoro dipendenti in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli; ✓ i danni conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture; ✓ i danni dei quali l'Assicurato sia tenuto a rispondere verso gli assistiti ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile, per sottrazione, distruzione e deterioramento delle cose portate nella struttura assicurata, consegnate o non consegnate; ✓ i danni cagionati alle cose di terzi derivanti da incendio, esplosione e scoppio delle cose dell'Assicurato o da lui detenute, con esclusione dei lavori eseguiti presso terzi.
-------------------------	--

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

Non sono previste opzioni con riduzione del premio

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

✓ A. Colpa grave – rc dipendenti	Reale mutua rinuncia ad esercitare l'azione di rivalsa prevista dagli artt. 9 e 12 della legge 8 marzo 2017 n. 24 e s.m.i. Nei confronti del dipendente responsabile del danno cagionato con colpa grave.
✓ B. Direttore sanitario	L'assicurazione è estesa alla responsabilità civile del Direttore Sanitario per danni involontariamente cagionati a terzi.
✓ C. Medicina estetica	L'assicurazione comprende la responsabilità per i danni derivanti dalla pratica della medicina estetica.
✓ D. RC sostanze radioattive	L'assicurazione comprende i danni derivanti dalla detenzione e dall'uso delle fonti radioattive per uso medico.
✓ E. Distribuzione ed utilizzazione del sangue	L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni cagionati a terzi in conseguenza della distribuzione o dell'utilizzazione del sangue o dei suoi preparati o derivati di pronto impiego, compreso i danni da HIV.

✓ F. Gestione dei danni in franchigia - self insurance retention (s.i.r.)	Nel caso in cui l'ammontare del danno sia pari o inferiore all'importo convenuto a titolo di "S.I.R." le operazioni di accertamento, gestione, trattazione e liquidazione degli eventuali sinistri rimarranno a totale carico del Contraente/Assicurato.
---	--

 Che cosa non è assicurato? Oltre a quanto indicato nel DIP – Documento Informativo Precontrattuale, sono esposte di seguito maggiori informazioni per ciascuna delle diverse garanzie	
Rischi esclusi	L'efficacia della garanzia è subordinata al possesso, da parte del Contraente, delle autorizzazioni e dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi previsti dall'ordinamento giuridico e dai regolamenti vigenti per esercizio dell'attività assicurata. Nella garanzia R.C.T non sono garantiti i danni: ✗ conseguenti al servizio di pronto soccorso; ✗ conseguenti a prestazioni di medicina estetica o a interventi di chirurgia estetica; ✗ da distribuzione e utilizzazione del sangue; ✗ derivanti dalla pratica della fecondazione o procreazione assistita; ✗ derivanti dallo svolgimento delle attività di ingegneria genetica e quelle relative a prodotti derivanti da materiali e/o sostanze di origine umana e organismi geneticamente modificati (O.G.M.); ✗ da atti, fatti o circostanze già note all'Assicurato prima della stipula dell'assicurazione; ✗ da inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo ✗ da interruzione, impoverimento, deviazione di sorgenti e corsi d'acqua; ✗ da alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento; ✗ derivanti da proprietà ed uso di veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate; natanti, imbarcazioni e navi; aeromobili; veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore; ✗ cagionati a cose che il Contraente o i suoi dipendenti detengano o possiedano a qualsiasi titolo alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate; ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione di tali operazioni; ✗ da furto. Nella garanzia R.C.O. non sono garantite le malattie professionali: ✗ derivanti da ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile; ✗ derivanti da intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa; ✗ derivanti da intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa; ✗ che si manifestino dopo diciotto mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro; ✗ provocate da ritenuti soprusi o comportamenti vessatori in genere quali, a titolo esemplificativo e non limitativo: discriminazioni, demansionamenti, molestie di varia natura (ivi incluse quelle a sfondo sessuale) posti in essere da colleghi e/o superiori, finalizzati o meno ad emarginare e/o allontanare singole persone o gruppi di esse dall'ambiente di lavoro (c.d. "mobbing", "bossing"). Nella garanzia R.C.T. e R.C.O. non sono inoltre garantiti i danni: ✗ derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive; ✗ derivanti da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto; ✗ riconducibili a eventi epidemici virali quali, ad esempio, il contagio da Coronavirus. Nella garanzia non è compreso il rimborso agli assistiti di quanto da essi corrisposto per le prestazioni ricevute.

**Ci sono limiti di copertura?**

Oltre a quanto indicato nel DIP – Documento Informativo Precontrattuale, sono esposte di seguito maggiori informazioni per ciascuna delle diverse garanzie

Sono previste franchigie per danni agli assistiti e per tutti gli altri danni.

	R.C.T.	Franchigia €	Scoperto	Massimale/Limite di risarcimento
GARANZIE DI BASE	Interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività			€ 250.000 per sinistro e per annualità assicurativa
	Perdite pecuniarie derivanti dalla violazione delle norme sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali			€ 100.000 per sinistro e per annualità assicurativa
	Contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo		10% con il minimo di € 2.500	€ 250.000 per sinistro e per annualità assicurativa
	Sottrazione, distruzione e deterioramento delle cose portate nella struttura assicurata			€ 10.000 per sinistro e per annualità assicurativa
	Incendio, esplosione e scoppio delle cose dell'Assicurato o da lui detenute			€ 500.000 per sinistro e per annualità assicurativa
	R.C.O.	Franchigia €	Scoperto	Massimale/Limite di risarcimento
	Malattie professionali	---	---	50% del massimale di polizza
		Franchigia €	Scoperto	Limite di spesa
	Gestione delle vertenze di danno – spese legali	---	---	25% del massimale di polizza
	GARANZIA	Franchigia €	Scoperto	Limite di risarcimento
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO	C. Medicina estetica	---	---	€ 500.000 per sinistro e annualità assicurativa
	E. Distribuzione ed utilizzazione del sangue	---	---	1/3 del massimale indicato sul modulo di polizza per annualità assicurativa

**Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?**

Cosa fare in caso di sinistro?	Il Contraente o l'Assicurato, interessato dal sinistro, deve fare denuncia di sinistro scritta a Reale Mutua entro tre giorni dalla data in cui il sinistro si è verificato ovvero dalla data in cui gli stessi ne hanno avuto conoscenza. Il Contraente deve inoltre trasmettere a Reale Mutua: - la relazione tecnico-sanitaria dettagliata del caso, riportante la descrizione e la cronologia dei trattamenti praticati; - la copia della cartella clinica e degli altri registri sanitari relativi al sinistro denunciato per le parti che siano già nella disponibilità del Contraente; - i nominativi dei professionisti sanitari coinvolti a vario titolo nel sinistro, i relativi indirizzi anagrafici e PEC, se conosciuti, nonché copia delle polizze - o gli estremi delle medesime - a copertura della responsabilità civile dei professionisti sanitari; - l'elenco delle persone che possano essere interessate al fatto in qualità di testimoni con indicazione dei recapiti utili per essere contattate da Reale Mutua o da suoi incaricati.
	Assistenza diretta/in convenzione: Non sono presenti prestazioni fornite direttamente all'Assicurato da enti/strutture convenzionate con Reale Mutua.
	Gestione da parte di altre imprese: Non è presente intervento da parte di altre imprese
	Prescrizione: I diritti derivanti dalla polizza e dalla richiesta di risarcimento si prescrivono in due anni. Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite dal DIP



Quando e come devo pagare?

Premio	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite dal DIP
Rimborso	In caso di recesso per sinistro effettuato da parte di Reale Mutua, la stessa rimborsa entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso la parte di premio, al netto delle imposte e delle spese amministrative per l'emissione del contratto, relativa al periodo di rischio non corso.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Per le garanzie R.C.T.: - Inizio della garanzia Fermo il disposto dell'art. 1901 del Codice Civile (Mancato pagamento del premio), la presente assicurazione è operante per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato, e da lui denunciate a Reale Mutua, durante il periodo di validità del presente contratto, ancorché siano state originate da comportamenti colposi posti in essere in epoca precedente alla data di decorrenza indicata sul modulo di polizza ma non antecedentemente a dieci anni da tale data. - Termine della garanzia Il contratto cessa i suoi effetti alla data di scadenza indicata sul modulo di polizza e sarà operante, per ulteriori 30 giorni e salvo il caso di recesso per sinistro, per la denuncia delle richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere nel periodo di efficacia del contratto. - Cessazione dell'attività In caso di cessazione definitiva dell'attività, debitamente documentata, il Contraente può chiedere a Reale Mutua che la garanzia resti operante per i sinistri originati da comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di efficacia della polizza, incluso il periodo di retroattività della copertura, e denunciati a Reale Mutua nei dieci anni successivi alla cessazione del contratto. A tal fine l'Assicurato deve comunicare in forma scritta a Reale Mutua, entro la data di scadenza del contratto, l'intenzione di avvalersi di tale facoltà. Entro trenta giorni dalla data di scadenza del contratto, dovrà essere perfezionata apposita appendice di presa d'atto del periodo di ultrattività decennale, con il pagamento in un'unica soluzione anticipata di un premio pari a 3 (tre) volte l'ultimo premio (netto più accessori) annuo di polizza, comprensivo di regolazione del premio.
Sospensione	Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie del contratto.



Come posso disdire la polizza?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite dal DIP



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è destinato alle Strutture Sanitarie o Sociosanitarie private



Quali costi devo sostenere?

Sulla base delle rilevazioni contabili dell'ultimo esercizio relativi al presente prodotto, l'ammontare della quota parte percepita in media dagli intermediari è pari al 22,91% dei premi contabilizzati.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al Servizio "Buongiorno Reale" – Reale Mutua Assicurazioni, via Corte d'Appello 11, 10122 Torino, Numero Verde 800 320 320 (attivo dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 20), fax 011 7425420, e-mail: buongiorno reale@realemutua.it . La funzione aziendale incaricata dell'esame e della gestione dei reclami è l'ufficio Reclami del Gruppo Reale Mutua con sede in via M. U. Traiano 18, 20149 Milano. Reale Mutua è tenuta a rispondere entro 45 giorni.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (Legge 9/8/2013, n. 98)
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Commissione di Garanzia Reale Mutua ha costituito un organismo indipendente, la "Commissione di Garanzia dell'Assicurato" con sede in Via dell'Arcivescovado 1, 10121 Torino e-mail: commissione.garanziaassicurato@realemutua.it . La Commissione, composta da tre personalità di riconosciuto prestigio, ha lo scopo di tutelare il rispetto dei diritti spettanti agli Assicurati nei confronti di Reale Mutua in base ai contratti stipulati. La Commissione esamina gratuitamente i ricorsi e la decisione non è vincolante per l'Assicurato. Se da questi accettata, è invece vincolante per Reale Mutua. Possono rivolgersi alla Commissione gli Assicurati persone fisiche, le associazioni nonché le società di persone e di capitali, che abbiano stipulato un contratto assicurativo con Reale Mutua, con esclusione di quelli riguardanti i Rami Credito e Cauzioni. Per un completo esame dei casi in cui è possibile ricorrere alla Commissione si consiglia di consultare il Regolamento sul sito www.realemutua.it . Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o dalla normativa applicabile

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.